

Proroga degli stati di emergenza deliberati nel mese di gennaio 2025 in conseguenza di eventi meteorologici verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in diversi territori a livello provinciale e comunale

Gentile Cliente,

La informiamo che il Consiglio dei Ministri **ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 9 dicembre 2026, dello stato di emergenza a suo tempo deliberato in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei territori di seguito riportati:**

Eccezionale evento metereologico	OCDPC	Territori interessati
Nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024	Ord. del 2 gennaio 2025, n. 1.124	Comuni di Cenadi, Cortale, Curinga, Jacurso, Lamezia Terme, Maida e San Pietro a Maida nella provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, Locri e Montebello Jonico nella città metropolitana di Reggio Calabria
Nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024	Ord. del 3 gennaio 2025, 1.125	Territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, Lecco, Missaglia, Molteno e Oggiono della provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, Bagolino, Pertica bassa e Lavenone della provincia di Brescia

Ciascuna delle Ordinanze sopra elencate disponeva l'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui non oltre il termine dello stato di emergenza. Sebbene la norma non impiegasse espressioni quali "locazione finanziaria" e/o "finanziamenti di qualsiasi genere", Deutsche Leasing Italia Spa si era resa disponibile a concedere eventuali sospensioni, sussistendone i presupposti, alle seguenti condizioni:

- **Qualora sia prevista la sospensione dell'importo complessivo dei canoni**
 - (i) il pagamento dei canoni periodici riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
 - (ii) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
 - (iii) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto; l'importo dei canoni in scadenza successivamente al periodo di sospensione verrà conseguentemente rideterminato mantenendo invariato il tasso contrattuale;
 - (iv) i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) saranno rideterminati per tenere conto della nuova maggiore durata del Contratto a seguito della sospensione; quanto non sarà stato pagato durante il periodo di sospensione, sarà suddiviso in quote uguali senza oneri aggiuntivi e ripartito nei canoni successivi al temine della sospensione.

- (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo;
- **Qualora sia stata prevista la sospensione della sola quota capitale dei canoni**
 - (i) il pagamento dei canoni periodici inclusivi della quota capitale riprenderà alla prima scadenza di un canone successiva al periodo di sospensione
 - (ii) conseguentemente il piano di ammortamento del Contratto verrà traslato in avanti di tanti mesi quante saranno state le mensilità di competenza dei canoni oggetto di sospensione;
 - (iii) sul debito residuo in linea capitale corrispondente all'ultimo canone scaduto prima della sospensione matureranno interessi calcolati – per tutta la durata della sospensione e fino alla data del loro pagamento – al tasso contrattuale e con le stesse modalità con le quali è stato a suo tempo determinato il corrispettivo del Contratto;
 - (iv) le quote interessi dei canoni oggetto di sospensione nonché i costi per i servizi accessori (ad esempio, la quota assicurativa) dovranno essere pagati alle scadenze originarie;
 - (v) la scadenza finale del Contratto e dell'obbligo di pagamento del prezzo d'opzione d'acquisto finale (qualora l'opzione d'acquisto venga esercitata) sarà traslata in avanti per uguale periodo.
- **Sia in caso di sospensione dell'importo complessivo dei canoni che nel caso di sospensione della sola quota capitale dei canoni**
 - (i) la sospensione non comporterà alcun aggravio per commissioni o spese di istruttoria;
 - (ii) la sospensione non determinerà l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione;
 - (iii) in presenza di canoni scaduti successivamente alle date degli eventi indicati nel decreto e non pagati, la sospensione opererà a partire dal primo di questi; non saranno invece ricompresi nella sospensione eventuali canoni scaduti antecedentemente alle date degli eventi indicati nel decreto né i canoni scaduti successivamente e già pagati alla data della richiesta di sospensione;
 - (iv) qualora l'assicurazione dei beni oggetto del contratto sia a cura del Conduttore la proroga della durata del Contratto per effetto della sospensione comporterà l'obbligo per il Conduttore di una equivalente proroga della durata delle coperture assicurative previste. I relativi costi saranno a carico del Conduttore;
 - (v) nel caso in cui i beni oggetto del contratto siano beni mobili registrati (veicoli, elicotteri, locomotrici etc...), il Conduttore dovrà far aggiornare tempestivamente la nuova scadenza del Contratto nel libretto di circolazione (ove previsto) e nei relativi registri. In caso di inadempimento a suddetto obbligo, gli oneri che Deutsche Leasing

Italia Spa sosterrà per provvedere alle annotazioni sopra descritte verranno addebitate al Conduttore al costo sostenuto;

- (vi) il Conduttore potrà in qualsiasi momento richiedere l'interruzione del periodo di sospensione; in tal caso non potrà richiedere successivamente una nuova sospensione.
- (vii) durante il periodo di sospensione restano ferme, senza alcun effetto novativo, le altre condizioni economiche e contrattuali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di risoluzione previste nel contratto).

19 Dicembre 2025